

Procedimenti edilizi per la realizzazione di impianti solari termici, fotovoltaici ed eolici

Il D.Lgs. 3 marzo 2011 “ Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.”, introduce le nuove procedure abilitative per la realizzazione di impianti fotovoltaici, solari termici e eolici.

SINTESI DEI PROCEDIMENTI EDILIZI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI

FOTOVOLTAICI

SOLARI TERMICI

EOLICI

NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GIAVENO.

PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI IMPIANTI FOTOVOLTAICI						
	TIPOLOGIA	POT. (kw)	RIFERIMENTO NORMATIVO	PROCEDIMENTO	ENTE COMPETENTE	CONDIZIONI
1	Installazione pannelli fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e orientamento senza modifica della sagoma (anche zone A). SOLO SUL TETTO	≤ 20	Art. 6 D.Lgs 28/2011 e art. 11 comma 3 del D.Lgs 115/2008. DM Sviluppo Economico 10/09/2010. Intervento classificato come manutenzione ordinaria DM 19.05.2015	Comunicazione modello UNICO DM 19.05.2015 in vigore dal 24.11.2015	COMUNE	Qualora l'intervento ricade in area vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. dovrà essere richiesta preventivamente l'autorizzazione paesaggistica.
2	Installazione pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici e loro pertinenze (ESCLUSE ZONE A) Le zone A sono definite dal P.R.G.C. all'art.4: "ai fini dell'applicazione di normative nazionali le zone territoriali omogenee di cui al D.M. 02/04/1968 n°1444 corrispondono, sulla base delle identità urbanistiche ed edilizie, alle seguenti componenti del sistema insediativo: Centri, nuclei ed aree di valore ambientale (Aree: A, Cs, NM, ATA, ACOa, mp)"	≤ 200	Art.6 D.Lgs 28/2011 e art. 6 comma 2 lettera d) del D.P.R. 380/2001	Comunicazione ai sensi art.6 c.2 lettera d) DPR 380/2001 vedi modello 2	COMUNE	Qualora l'intervento ricade in area vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. dovrà essere richiesta preventivamente l'autorizzazione paesaggistica.
3	Installazione pannelli fotovoltaici su edificio esistente, non riconducibile alle procedure 1) e 2).	Qualsiasi	Art. 6 D.Lgs. 28/2011 D.M. Sviluppo Economico 06/08/2010 e D.M. Sviluppo Economico 10/09/2010	PAS ai sensi dell'art. 6 c.2 D.Lgs 28/2011 vedi modello 3	COMUNE	Qualora l'intervento ricada in area vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/04 dovrà essere richiesta preventivamente l'autorizzazione paesaggistica.
4	Installazione pannelli fotovoltaici a terra.	≤ 20	Art. 6 D.Lgs. 28/2011 D.M. Sviluppo Economico 06/08/2010 e D.M. Sviluppo Economico 10/09/2010	PAS ai sensi dell'art. 6 c.2 D.Lgs 28/2011 vedi modello 3	COMUNE	Qualora l'intervento ricada in area vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/04 dovrà essere richiesta preventivamente l'autorizzazione paesaggistica.
5	Installazione pannelli fotovoltaici a terra.	> 20	Art. 5 D.Lgs 28/2011 D.M. Sviluppo Economico 10/09/2010. D.Lgs 387/2003	Autorizzazione Unica	PROVINCIA	

PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI IMPIANTI SOLARI TERMICI						
	TIPOLOGIA	POT. (kw)	RIFERIMENTO NORMATIVO	PROCEDIMENTO	ENTE COMPETENTE	CONDIZIONI
1	Installazione pannelli solari termici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e orientamento senza modifica della sagoma (ANCHE ZONE A). SOLO SUL TETTO		D.Lgs. 115/2008 art.11 c.3	Comunicazione preventiva ai sensi del D.Lgs 115/2008. vedi modello 1	COMUNE	Qualora l'intervento ricada in area vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. dovrà essere richiesta preventivamente l'autorizzazione paesaggistica.
2	Installazione pannelli solari termici lett.a: su edifici o pertinenze; lett.b: FUORI DA ZONA A Le zone A sono definite dal P.R.G.C. all'art.4: "ai fini dell'applicazione di normative nazionali le zone territoriali omogenee di cui al D.M. 02/04/1968 n°1444 corrispondono, sulla base delle identità urbanistiche ed edilizie, alle seguenti componenti del sistema insediativo: Centri, nuclei ed aree di valore ambientale (Aree: A, Cs, NM, ATA, ACOa, mp)"	≤ 200	D.Lgs 28/2011 Art.7 c.2 art. 6 c. 2 lett. a e 123 c.1 del DPR 380/2001	Comunicazione ai sensi art. 6 c.2 lett.a DPR 380/2001. vedi modello 4 com. art.7 c.2 + relazione del tecnico	COMUNE	Art. 7 comma 2: lett.a: su edifici o pertinenze; lett.b: FUORI DA ZONA A Qualora l'intervento ricada in area vincolata ai sensi del D.Lgs 42/04 dovrà essere richiesta preventivamente l'autorizzazione paesaggistica.
3	Installazione pannelli solari termici a servizio di edifici non ricadenti nella casistica 1 e 2 ubicati anche su spazi liberi annessi ANCHE IN ZONA A		D.Lgs 28/2011 Art.7 c. 5	Comunicazione ai sensi art. 6 c.2 lett.a DPR 380/2001 vedi modello 5 com. art.7 c.5	COMUNE	Qualora l'intervento ricada in area vincolata ai sensi del D.Lgs 42/04 dovrà essere richiesta preventivamente l'autorizzazione paesaggistica.

D.P.R. 06.06.2001 n°380 e s.m.i.

Art. 6.c2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

..

d) i pannelli solari fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; (lettera così modificata dall'art.7 c.3 d.lgs.28/11)

PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI IMPIANTI EOLICI						
	TIPOLOGIA	POT. (kw)	RIFERIMENTO NORMATIVO	PROCEDIMENTO	ENTE COMPETENTE	CONDIZIONI
1	Singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 m. (ANCHE ZONE A).	Qualsiasi	Art. 6 D.Lgs 28/2011 Art. 11 c.3 D.Lgs 115/2008. DM Sviluppo Economico 10/09/10. Intervento classificato come manutenzione ordinaria	Comunicazione preventiva ai sensi del D.Lgs. 115/2008. vedi modello 1	COMUNE	Qualora l'intervento ricade in area vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. dovrà essere richiesta preventivamente l'autorizzazione paesaggistica.
2	Impianto eolico non ricadente al punto 1)	≤ 60	Art. 6 D.Lgs 28/2011 - D.M. Sviluppo Economico 06/08/10 - D.M. Sviluppo Economico 10/09/10	PAS ai sensi art. 6 c. 2 D.Lgs. 28/2011 vedi modello 3	COMUNE	Qualora l'intervento ricada in area vincolata ai sensi del D.Lgs 42/04 dovrà essere richiesta preventivamente l'autorizzazione paesaggistica.
3	Impianto eolico non ricadente ai punti 1) e 2)	> 60	Art. 6 D.Lgs 28/2011 - D.M. Sviluppo Economico 06/08/2010 - D.M. Sviluppo Economico 10/09/2010	Autorizzazione Unica	PROVINCIA	Qualora l'intervento ricade in area vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. dovrà essere richiesta preventivamente l'autorizzazione paesaggistica.

Estratto da D.Lgs. 28/2011 (G.U. n. 71 del 28 marzo 2011 in vigore dal 29.03.2011)

Art. 6. Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile

1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'[articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#) si applica la **procedura abilitativa semplificata** di cui ai commi seguenti.
2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al [comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 5.
3. Per la **procedura abilitativa semplificata** si applica, previa deliberazione del Comune e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui al comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera c), e dal comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. *(sono i diritti di segreteria)*
4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita.
5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all'ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dell'[articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono resi entro il termine di cui al periodo precedente, l'interessato può adire i rimedi di tutela di cui all'[articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#). Qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una **conferenza di servizi** ai sensi degli [articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e successive modificazioni. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, o all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro **tre anni** dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione. L'interessato è comunque tenuto a **comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori**.
7. La **sussistenza del titolo è provata** con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un **certificato di collaudo finale**, che deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.
9. Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica di cui all'[articolo 5](#). Le Regioni e le Province autonome stabiliscono altresì le modalità e gli strumenti con i quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per le finalità di cui all'[articolo 16, comma 2](#). Con le medesime modalità di cui al presente comma, le Regioni e le Province autonome prevedono la corresponsione ai Comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza dell'impianto.
10. I **procedimenti pendenti** alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla previgente disciplina, ferma restando per il proponente la possibilità di optare per la procedura semplificata di cui al presente articolo.
11. La comunicazione relativa alle **attività in edilizia libera**, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'[articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#) continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalità, agli impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.

Art. 7. Regimi di autorizzazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili

1. Gli interventi di installazione di impianti solari termici sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115,

(“ Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in materia di assimilazione alla manutenzione straordinaria degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, di conservazione, risparmio e uso razionale dell'energia in edifici ed impianti industriali, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune. (comma così modificato dall'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 56 del 2010)

previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. (attenzione ha modificato le condizioni del D.Lgs. 115 che invece, faceva salve le zone galasso. Ora esclude tutte le aree tutelate dal D.Lgs. 42/04)

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), e dell'articolo 123, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, gli interventi di installazione di impianti solari termici sono realizzati previa comunicazione secondo le modalità di cui al medesimo articolo 6, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici;
b) gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

3. All'articolo 6, comma 2, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, sono soppresse le parole: «e termici, senza serbatoio di accumulo esterno»

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, e sono individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6.

5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), e dell'articolo 123, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4, realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici, sono soggetti alla previa comunicazione secondo le modalità di cui al medesimo articolo 6.

6. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolati dalla previgente disciplina, ferma restando per il proponente la possibilità di optare per la procedura semplificata di cui al presente articolo.

7. L'installazione di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinate unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.